



## Emilia Romagna e food economy

# Esportiamo qualità

1,1 miliardi di euro di spesa alimentare delle famiglie emiliano-romagnole a dicembre 2020, 29 mila addetti nelle imprese artigiane della food economy, quasi 122 mila di addetti nelle Mpi; 1,8% peso dell'artigianato della food economy sull'economia territoriale in Emilia-Romagna vs. 1,6% media Italia; 7.799 imprese artigiane nella food economy, il 9% dell'artigianato nazionale. Questi sono alcuni dei numeri raccolti dal Centro Studi di Confartigianato Emilia-Romagna sull'artigianato alimentare in regione, un artigianato di qualità che vanta 398 prodotti agroalimentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, il 7,6% del totale nazionale.

I prodotti del territorio si distinguono per l'alta qualità della produzione e delle materie prime che caratterizzano un'offerta enogastronomica di assoluta eccellenza. Sulla base degli ultimi dati del ministero delle Poli-

tiche agricole, Alimentari e Forestali, l'Emilia-Romagna vanta 43 prodotti agroalimentari di qualità al 27 novembre 2020, posizionandosi al primo posto nella classifica nazionale, seguita da Veneto e Sicilia. Nel dettaglio si contano 18 Dop (Denominazione di origine protetta 41,9% del totale) e 25 Igp (Indicazione geografica protetta - il 58,1%).

Il settore dell'artigianato alimentare si completa con la componente che coniuga produzione e servizio, rappresentata dai Servizi di ristorazione e dei cibi per asporto, dove operano 3.448 imprese, pari al 44,2% del totale. Come è noto l'Emilia-Romagna rappresenta un'eccellenza nel settore alimentare italiano e l'artigianato ne è la colonna portante, dimostrando ancora una volta di essere una realtà capace di produrre ed esportare qualità. Oggi più che mai c'è bisogno di una comunità coesa, una comunità che aiuta le persone in difficoltà.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

|                  |         |                   |                |
|------------------|---------|-------------------|----------------|
| <b>Lunedì</b>    | mattina | <b>dalle 8.30</b> | <b>alle 13</b> |
| <b>Martedì</b>   | mattina | <b>dalle 8.30</b> | <b>alle 13</b> |
| <b>Mercoledì</b> | mattina | <b>dalle 8.30</b> | <b>alle 13</b> |
| <b>Giovedì</b>   | mattina | <b>dalle 8.30</b> | <b>alle 13</b> |
| <b>Venerdì</b>   | mattina | <b>dalle 8.30</b> | <b>alle 13</b> |
| <b>Sabato</b>    | mattina | <b>dalle 8.30</b> | <b>alle 12</b> |

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è  
0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** Un approfondimento sulla legge di bilancio 2021 da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** Datori di lavoro, le novità introdotte dalla legge di bilancio da pag. 17

**Credito:** I tassi di gennaio da pag. 19

**Patronato Inapa:** Le disposizioni in materia pensionistica da pag. 20

## **LA LEGGE DI BILANCIO 2021**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la legge 30 dicembre 2020, n. 178: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Numerose sono le disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse, di seguito sinteticamente illustrate.

### **PROROGHE DETRAZIONI EDILIZIE (articolo 1, commi 58-60 e 76)**

La disposizione proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per:

- ➔ interventi di riqualificazione energetica
- ➔ ristrutturazione edilizia
- ➔ acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato: è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione
- ➔ bonus facciate
- ➔ bonus verde (comma 76).

### **Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza (comma 60)**

Si stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Istituzione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche” - Bonus idrico (articolo 1, commi 61- 65)

Si riconosce, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS (articolo 1, commi 66-75)**

I commi 66-75 introdotti in sede parlamentare modificano la disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La disposizione proroga l'applicazione della detrazione al 110% (cd superbondus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

Inoltre, la norma stabilisce che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazio-

ne del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce l'unità immobiliare funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- ➔ impianti per l'approvvigionamento idrico;
- ➔ impianti per il gas;
- ➔ impianti per l'energia elettrica;
- ➔ impianto di climatizzazione invernale;

e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020) e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari

importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- ➔ 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ➔ 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonne;
- ➔ 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonne.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell'obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

La norma precisa, inoltre, che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119.

L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

## **ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA AI BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA (articolo 1, comma 83)**

La disposizione, introdotta dal Parlamento, estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio

successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

## **ALIQUTA IVA RIDOTTA SU PIATTI DA ASPORTO (articolo 1, comma 40)**

Il nuovo comma 40, introdotto in sede parlamentare, assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

## **IMPOSTA DI REGISTRO (articolo 1, comma 41)**

Si dispone che per l'anno 2021 non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Scopo esplicito della norma è di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale.

## **CREDITO D'IMPOSTA "STRADE DEL VINO" (articolo 1, comma 131)**

Si prevede l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" per

la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

## **MISURE A FAVORE DEL MEZZOGIORNO (articolo 1, commi 171-172 e commi 185-187)**

A favore delle aree del Mezzogiorno, sono previste le seguenti misure:

- ➔ proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (commi 171-172);
- ➔ il credito per ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), è previsto, per il 2021 e 2022, in misura differenziata sulla base delle dimensioni aziendali e del relativo fatturato. In particolare, per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni euro, la misura del credito è la più elevata ed è fissata al 45% (commi 185-187).

## **AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE CHE AVVIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI ISTITUITE NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (articolo 1, commi 173-176)**

Si prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni riguardanti il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei



posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

## **COMPENSAZIONI MULTILATERALI DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE ELETTRONICHE (articolo 1, commi 227-229)**

Si prevede la costituzione, a cura dell'Agenzia delle entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. La suddetta compensazione non riguarda i debiti e crediti verso la P.A. ma solo i rapporti tra soggetti privati. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

## **INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (articolo 1, commi 233-243)**

E' introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

## **ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (articolo 1, comma 266)**

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, inserendovi ulteriori commi dopo il primo. L'articolo 6 reca disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale e sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi - previsti dal codice civile per le società di capitali - in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre, specificando che per il medesimo arco temporale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

## **INTERVENTI PER FAVORIRE LA SUCCESSIONE E LA TRASMISSIONE DELLE IMPRESE (articolo 1, commi 270-273)**

Si prevede una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (a tal fine, si introduce una nuova lettera c-ter) nel comma

2 del citato articolo 23, il quale elenca le finalità del Fondo). Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Sono previste alcune agevolazioni fiscali per le piccole società cooperative sopra indicate. In particolare, gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori. L'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione dalla disciplina della tassazione diretta delle plusvalenze, per le medesime operazioni, trovano applicazione nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

## **DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE (articolo 1, comma 333)**

Il comma 333, introdotto durante l'esame parlamentare, innalza a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile per spese veterinarie.

## **TRATTAMENTO IVA PER CESSIONI DI VACCINI COVID-19 E KIT DIAGNOSTICI (articolo 1, commi 452-453)**

Si stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un'aliquota del 5 per cento). Il

comma successivo dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.

## **REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI (articolo 1, comma 595-597)**

La norma prevede una restrizione nell'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

Si tratta, in particolare, di locazioni di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, per le quali a decorrere dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. La disposizione in esame prevede che tale modalità di tassazione è riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Si stabilisce, inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma che prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si

intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.

Il comma 597 agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, da realizzarsi presso il MI-BACT.

## **ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO (articolo 1, commi 599-604)**

Si introduce l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 sugli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 599).

La disposizione si applica in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (comma 600).

Si eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell'apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall'articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali.

Si estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator; è disposto che per que-

sti ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

## **SOSTEGNO ALL'EDITORIA (articolo 1, commi 608 -612)**

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l'articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd. Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

In particolare, sono disposti:

- ➔ la proroga per gli anni 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 608);
- ➔ la proroga - per gli anni 2021 e 2022 - del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita (comma 609);
- ➔ la proroga per ciascuno degli anni 2021 e 2022 anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (comma 610);
- ➔ inclusione nella cd "18App", degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020. (comma 611);

➔ introduzione per gli anni 2021 e 2022 in via sperimentale di un contributo aggiuntivo a favore delle famiglie a basso reddito, pari a 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, per acquisti effettuati on line ovvero presso edicolanti (comma 612).

## **PROROGA E MODIFICHE ALL'INCREMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 E ALL'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI AD ELEVATE EMISSIONI DI CO2(articolo 1, commi 651- 659)**

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista la modifica, per il 2021, dell'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti. Si è altresì disposto che le modalità di calcolo delle emissioni saranno quelle previste dal nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151, che sostituisce l'attuale ciclo NEDC e che risulta più rigoroso di quest'ultimo, prevedendo tuttavia che si continui ad applicare il ciclo NEDC per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021 (comma 651); si è inoltre previsto il rifinanziamento per il 2021 del contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2 (commi 652-655) con alcune modifiche rispetto al regime attualmente in vigore. In particolare si è innalzata la fino a 135 g/KM la soglia di emissioni entro la quale è possibile accedere all'incentivo (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era infatti limitata ai 110 g/Km).

È stato inoltre introdotto un nuovo contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali (comma 657).

**MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CREDITO DI IMPOSTA (articolo 1, commi 698-699)**

Un ulteriore intervento riconducibile alla promozione della mobilità sostenibile introdotto nel corso dell'esame parlamentare consiste in un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento

delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargobike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2milioni di euro per l'anno 2021.

## **CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0 (articolo 1, commi 1051 -1063 e1065)**

Nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, sono stati rivisti i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Dette agevolazioni, differenziate in base alle diverse tipologie di beni, presentano caratteristiche simili ai crediti d'imposta previsti dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021).

Nel dettaglio, l'ambito oggettivo e soggettivo dell'agevolazione.

### **Beneficiari**

Il comma 1051 individua i beneficiari del credito d'imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.



Sono escluse dall'agevolazione:

- ➔ le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ➔ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L'agevolazione, solo in determinati casi, è riconosciuta anche agli esercenti arte e professioni.

## Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- ➔ veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusiva-

mente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);

- ➔ beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- ➔ fabbricati e costruzioni;
- ➔ beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
- ➔ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

## Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento.

## Beni di cui all'allegato A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali "Industria 4.0" di cui all'Allegato A, Finanziaria 2017, il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

| CREDITO D'IMPOSTA  |   |  |
|--|---|--|
| Importo investimento   | Investimento dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 <sup>(1)</sup> ) | Investimento Dal 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 <sup>(2)</sup> ) |
| Fino a € 2.500.000   | 50%   | 40%  |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000  | 30%   | 20%  |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000   | 10%   | 10%  |
| (1) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% |   |  |
| (2) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% |   |  |

## Beni di cui all'Allegato B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali "Industria 4.0" di cui all'Allegato B, Finanziaria 2017, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d'imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo. Tale misura riguarda gli investimenti del periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023).

| CREDITO D'IMPOSTA  |  |
|--|--|
| Importo investimento   | Investimento dal<br>16.11.2020 al 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 <sup>(1)</sup> ) |
| Fino a € 1.000.000   | 20%  |
| (1) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% |  |

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

## Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali "generici", ossia diversi da quelli di cui ai predetti Allegati A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto - solo per i beni materiali - il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d'imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il credito d'imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella, ed è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi.

| CREDITO D'IMPOSTA  |   |  |
|--|---|--|
| Importo investimento   | Investimento dal<br>16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro<br>30.6.2022 <sup>(1)</sup> )   | Investimento<br>Dal 1.1.2022 - 31.12.2022<br>(o entro 30.6.2023 <sup>(2)</sup> ) |
| Fino a € 1.000.000 per strumentali immateriali diversi Allegato B;   | 10%<br>15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. | 6%   |
| Fino a € 2.000.000 per strumentali materiali diversi Allegato A  |   |  |
| (1) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% |   |  |
| (2) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% |   |  |

## Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

- ➔ dall'anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui ai predetti Allegati A e B; ovvero
- ➔ dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui agli Allegati A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per

gli "altri beni" (nella misura del 10%-6%).

Per gli investimenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5 milioni il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Ai fini della compensazione:

- ➔ non è applicabile il limite:
  - pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art.1, comma 53, Legge n. 244/2007.

- ➔ non è applicabile la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a €1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle II.DD. ed IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 TUIR.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto (tenuto conto anche della non imponibilità ai fini delle II.DD. ed IRAP).

### Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui ai citati Allegati A e B è richiesta:

- ➔ un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- ➔ la predisposizione di una perizia asseverata/attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (comma 1062).

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. Le fatture e i documenti di acquisizione relativi a tutte le tipologie di investimenti, devono riportare

l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame (comma 1062).

### Cessione bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

## CREDITO R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTIVITÀ INNOVATIVE (articolo 1, comma 1064, lett. da a) a h)

È prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

La misura del credito spettante, differenziata a seconda dell'attività, è stata ridefinita come di seguito evidenziato.

| ATTIVITÀ  | CREDITO D'IMPOSTA   |
|---|---|
| Attività di ricerca e sviluppo  | 20% della base di calcolo<br>limite massimo € 4.000.000         |
| Attività di innovazione tecnologica   | 10% della base di calcolo<br>limite massimo € 2.000.000         |
| Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 | 15% della base di calcolo,<br>nel limite massimo di € 2.000.000 |
| Attività innovative di design e ideazione estetica  | 10% della base di calcolo,<br>nel limite massimo di € 2.000.000 |

È inoltre previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e di risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali/progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

## **BONUS FORMAZIONE 4.0 (articolo 1, comma 1064, lett. i) e l)**

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art.1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) è riconosciuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, è prevista l'estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall'art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014.

## **UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA (articolo 1, commi 1079 - 1083)**

I commi in commento istituiscono un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Più in dettaglio il comma 1079 prevede che l'Amministrazione finanziaria effettui specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

Il comma 1080 prescrive che, nel caso in cui detti riscontri diano esito irregolare, al contribuente sia inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibi-

lità ai fini IVA secondo l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo, è previsto un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## **RINVIO DELLA PLASTIC TAX E SUGAR TAX (articolo 1, commi 1084 - 1086)**

Tra le varie modifiche che intervengono sui tributi in oggetto, va evidenziata la proroga al 1° luglio 2021 della data di entrata in vigore delle stesse.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE (articolo 1, commi 1087 e 1089)**

È istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d'imposta è attribuito - dal 1 gennaio 2021 - ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela



del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

## **LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI (commi 1095-1097)**

Viene modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; sono inoltre modificate anche le misure premiali per utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

E' inoltre precisato che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non "dell'Agenzia delle entrate", come scritto nel testo vigente).

## **CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (commi 1098-1100)**

La possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è disposta dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto l'anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Il comma 1099 modifica anche il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito: la norma prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

## **SEMPLIFICAZIONI FISCALI (commi 1102-1107)**

La disposizione introduce alcune semplificazioni

### **Termini trimestrali annotazioni IVA**

È previsto l'allineamento, per i contribuenti minori, dei termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta. Con la nuova disposizione si allineano per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine la norma prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

### **Abolizione esterometro**

Si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro bensì utilizzando il Sistema di Interscambio: i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- ➔ la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
- ➔ la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Il comma 1104, dell'articolo in commento, modifica il quadro delle sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, stabilendo che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## **Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria**

Si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 1105 estende anche al periodo d'imposta 2021 la vigenza della disciplina prevista dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che stabilisce che per i periodi d'imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

## **Precompilata IVA**

Il comma 1106 introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA.

La lettera a) del comma in esame specifica che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria. La lettera b) chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l'operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

## **Invio dati determinazione IRAP**

Il comma 1107 prevede che, allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360).

## **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE (comma 1108)**

Il comma in commento chiarisce che l'obbligo per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il SDI grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

## **SANZIONI IN MATERIA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (comma 1109 - 1014)**

La disposizione introduce importanti novità sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

### **Consegna del documento commerciale (comma 1109, lett. a)**

E' previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

### **Sistemi evoluti di incasso (comma 1109, lett. b)**

La lettera b) differisce la operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

La proroga dipende dai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché per l'emanazione del relativo provvedimento.

Con la modifica in esame a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere

mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

## Sanzioni

La disposizione modifica il regime sanzionatorio della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, accogliendo alcune proposte effettuate nel passato dalla Confederazione.

In particolare, il nuovo quadro sanzionatorio diventa più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo della certificazione con scontrino o ricevuta.

Le modifiche, come evidenziato nella Relazione illustrativa:

a) prevedono una sanzione pari al 90% dell'imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi: vi rientra l'omessa, tardiva o infedele memorizzazione, nonché l'omessa, tardiva o infedele trasmissione, sia singolarmente che cumulativamente. La mancata o tardiva memo-

rizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento, che la norma definisce come "unitario". La sanzione (ex art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 471/97) si applicherà una sola volta, qualora ad esempio la trasmissione tardiva od omessa faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

- b) E' prevista una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva o infedele trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.
- c) E' prevista la sanzione nel caso di omessa installazione, omessa manutenzione o manomissione del RT.
- d) Non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

In sintesi, il nuovo quadro sanzionatorio:

| NUOVO QUADRO SANZIONATORIO   |  |   |
|--|--|---|
| Mancata/tardiva/incompleta memorizzazione  | 90% imposta per operazione (min. 500 euro) + sanzione accessoria     | Fissa 100 euro se liquidazione IVA corretta e le operazioni sono state correttamente memorizzate.   |
| Mancata/tardiva/incompleta trasmissione  |  |   |
| Mancato o irregolare funzionamento RT (anche se richiesta intervento tardivo e annotazioni non effettuate) | 90% imposta per operazione   | Fissa 250/2000 euro: se richiesta intervento tardivo ma annotazioni effettuate<br>Se omessa verifica periodica RT ma annotazioni effettuate |
| Omessa installazione RT  | Fissa 1000-4000 euro + sanzione accessoria                           |   |
| Manomissione RT  | Fissa 3000-12.000 euro (salvo sanzione penale) + sanzione accessoria |   |

---

## **PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NONCHÉ SOSPENSIONE DI TERMINI AMMINISTRATIVI (articolo 1, comma 1115-1116)**

I commi in argomento introdotti in sede parlamentare dispongono per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi calamitosi del 2012, la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l'esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI (commi 1122 -1123)**

I commi in argomento, introdotti in sede parlamentare, prorogano al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11 per cento. In particolare si consente (comma 1122) di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.

La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Il comma 1123 modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**



## **LEGGE DI BILANCIO 2021 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2020 n. 322 è stata pubblicata la Legge 178/2020 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

### Comma 8 - Ulteriore detrazione

A partire dall'01/01/2021, in attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, diventa strutturale l'ulteriore detrazione prevista per i redditi da lavoro dipendente e assimilati compresi tra 28.000,01 e 40.000,00 che parte da Euro 1.200,00 annui e decresce con l'aumentare del reddito percepito.

Commi da 10 a 15 - sgravio contributivo per favorire l'occupazione giovanile stabile

Per il biennio 2021 - 2022, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1 commi da 100 a 108 e da 113 a 115 della Legge 205/2017, viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato o alle trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 36 anni. I giovani non devono aver precedentemente lavorato a tempo indeterminato.

Lo sgravio spettante è pari al 100% degli oneri contributivi (no Inail) per un massimo di 6.000,00 Euro annui per 36 mesi.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Restano invariati gli sgravi già previsti dalla stessa legge per i casi di assunzioni di studenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro e per i casi di trasformazione a tempo indeterminato a seguito di contratto di apprendistato.

*L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.*

Commi da 16 a 19 - Esonero contributivo per le assunzioni di donne

Per il biennio 2021 - 2022, in via sperimentale, viene esteso lo sgravio contributivo già previsto per le lavoratrici donne dalla legge 92/2012. Lo sgravio viene elevato al 100% della contribuzione dovuta (no Inail) per un importo massimo di Euro 6.000,00 annui.

La durata dello sgravio resta di 12 mesi per contratti a termine, elevabile a 18 in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Condizione per lo sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazione netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

*L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.*

### Comma 279 - Rinnovo contratti a termine

Viene prorogata al 31/03/2021 la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine, ferma restando la durata massima di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali.

Commi da 299 a 305 - Nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19

E' previsto un ulteriore trattamento di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario con causale COVID-19, per un periodo pari a 12 settimane.

Le 12 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale devono essere collocate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre per i trattamenti di CIG in deroga e di Assegno Ordinario devono essere collocate tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente chiesti ed autorizzati, collocati anche parzialmente in periodi successivi all'01/01/2021 sono imputati alle 12 settimane di cui sopra.

Non occorre aver terminato le precedenti settimane di integrazione salariale per accedere alla suddette 12 settimane e non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale.

Gli ammortizzatori potranno essere riconosciuti

---

a tutti i lavoratori assunti dopo il 25/03/2020 e in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (01/01/2021).

Commi da 306 a 308 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

L'esonero disciplinato dall'articolo 3 del D.L. 104/2020 è riconosciuto per un ulteriore periodo di 8 settimane, da fruirsi entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020.

*L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.*

Commi da 309 a 311 - Disposizioni in materia di licenziamento

Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 marzo 2021 ad esclusione dei casi già individuati dalla precedente normativa.

Commi da 363 a 364 - Congedo di paternità

Viene elevato da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.

Comma 481 - Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave

Sono estese fino al 28/02/2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave che prevedevano l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio per quarantena al ricovero ospedaliero e possibilità di accedere allo smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI GENNAIO 2010

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

| Prodotti                 | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fido di c/c</b>       | Euribor 3m + 4,400 =<br><b>3,863%</b> | Euribor 3m + 5,350 =<br><b>4,813%</b> | Euribor 3m + 6,750 =<br><b>6,213%</b> | Euribor 3m + 8,300 =<br><b>7,763%</b> |
| <b>Fido sbf</b>          | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>2,463%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>3,163%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b> |
| <b>Fido ant. fatture</b> | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>2,463%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>3,163%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b> |

**Unicredit**

| Prodotti                 | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fido di c/c</b>       | Euribor 3m + 4,250 =<br><b>3,713%</b> | Euribor 3m + 5,150 =<br><b>4,613%</b> | Euribor 3m + 6,300 =<br><b>5,763%</b> | Euribor 3m + 8,300 =<br><b>7,763%</b> |
| <b>Fido sbf</b>          | Euribor 3m + 2,400 =<br><b>1,863%</b> | Euribor 3m + 2,900 =<br><b>2,363%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b> |
| <b>Fido ant. fatture</b> | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>2,463%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>3,163%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b> |

**Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare**

| Prodotti                 | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fido di c/c</b>       | Euribor 3m + 4,250 =<br><b>3,713%</b> | Euribor 3m + 5,150 =<br><b>4,613%</b> | Euribor 3m + 6,750 =<br><b>6,213%</b> | Euribor 3m + 8,300 =<br><b>7,763%</b> |
| <b>Fido sbf</b>          | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>2,463%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>3,163%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b> |
| <b>Fido ant. fatture</b> | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>2,463%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>3,163%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b> |

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

**Monte dei Paschi di Siena**

| Prodotti                 | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Fido di c/c</b>       | Euribor 3m + 4,250 =<br><b>3,713%</b> | Euribor 3m + 5,150 =<br><b>4,613%</b> | Euribor 3m + 6,300 =<br><b>5,763%</b> | Euribor 3m + 7,500 =<br><b>6,963%</b>        |
| <b>Fido sbf</b>          | Euribor 3m + 2,400 =<br><b>1,863%</b> | Euribor 3m + 2,900 =<br><b>2,363%</b> | Euribor 3m + 3,800 =<br><b>3,263%</b> | Euribor <b>3m</b> + 4,900 =<br><b>4,363%</b> |
| <b>Fido ant. fatture</b> | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>2,463%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>3,163%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>4,163%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>4,863%</b>        |

## **BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021**

Sul supplemento ordinario n. 46 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". La disposizione, che, per espressa previsione entra in vigore il 1° gennaio 2021, si compone di 20 articoli e, all'articolo 1, contiene numerose norme in materia politiche attive del lavoro, di previdenza, di assistenza e di tutela della famiglia con riferimento alle situazioni di maggiore fragilità; inoltre, particolare, con i commi 2-7 è istituito un fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia, prevedendo successivi provvedimenti normativi che intervengano in materia fiscale, per la introduzione di un assegno unico universale. In attesa delle disposizioni amministrative che dovranno essere emanate da parte di specifici dicasteri e delle istruzioni applicative dell'INPS, si illustrano i contenuti in materia previdenziale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA**

### **Proroga opzione donna**

Il comma 336 reca disposizioni concernenti l'accesso a pensione in regime sperimentale per le lavoratrici, cosiddetta opzione donna, estendendo la possibilità di fruizione alle assicurate che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto. Con il DL n. 4/2019 era stata reintrodotta per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome, a condizione che ambedue i requisiti fossero perfezionati entro il 31 dicembre 2018, estesa, poi al 2019 con la legge n. 160/2019. Ora, il comma 336, intervenendo di nuovo sul decreto citato, consente la possibilità di accesso a pensione con tale canale alle donne che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020; ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1962 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1961 se lavoratrici autonome.

Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti.

Sono confermate le specifiche disposizioni per i dipendenti del comparto scuola con possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021 per i pensionamenti con decorrenza settembre 2021.

### **Proroga APE sociale**

Il comma 339 proroga al 31 dicembre 2021 la norma sperimentale relativa all'APE Sociale, alle condizioni già note (63 anni di età unitamente a 30 o 36 anni di contributi) con il regime delle tre finestre temporali (31 marzo, 15 luglio e 30 novembre) per la presentazione delle domande.

### **Proroga incentivo all'esodo (ISOPENSIONE)**

Il comma 345 L'articolo 4, commi 1-7, della legge n. 92/2012, ha introdotto l'esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall'INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non siano perfezionati i requisiti per il pensionamento).

La disposizione, che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, è ora destinata ai lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ed è attualmente prevista, in via sperimentale, fino al 2020.

Ora, il comma 345, modificando la disposizione del 2017, estende sino al 2023 la possibilità, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.



## Nona salvaguardia

Sono destinatari della nona operazione di salvaguardia i medesimi soggetti destinatari della precedente che, però, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il **6 gennaio 2022**.

Si tratta degli assicurati appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- e) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre

2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- f) lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che abbiano o meno cessato l'attività lavorativa; g) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

Gli interessati dovranno presentare istanza di accesso al beneficio, a pena di decadenza, entro il **2 marzo 2021** (60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento) secondo le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014. Pertanto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, saranno tenuti a presentare istanza all'INPS i soggetti autorizzati ai versamenti volontari mentre tutte le altre tipologie di lavoratori dovranno presentare istanza alle strutture territoriali dell'INL, già Direzioni territoriali del lavoro, secondo le modalità già stabilite. L'INPS dovrà provvedere al monitoraggio delle domande stilando la graduatoria sulla base della cessazione del rapporto di lavoro; a tal fine per i lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere un figlio disabile che non abbiano cessato dal rapporto di lavoro è presa a riferimento la data del 1° gennaio 2021.

L'Istituto, inoltre, è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. In caso di superamento del limite di spesa non saranno prese in esame ulteriori domande di pensionamento.

Per espressa previsione, i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Per

la concreta applicazione della norma in commento sarà necessario attendere le relative disposizioni applicative.

## DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

### Assegno di natalità cosiddetto Bonus Bebè

La legge n. 160/2019 aveva previsto la proroga per l'anno 2020 dell'assegno mensile di natalità, istituito dalla legge di stabilità 2015, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di vita o al primo anno di ingresso nel nucleo familiare nei casi di adozione.

La stessa disposizione aveva rimodulato l'attribuzione del beneficio sulla base di più scaglioni del valore ISEE ed eliminato il limite di reddito. Ora, l'articolo 65 prevede che il beneficio sia riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità già previste per l'anno 2020.

Si ricorda che l'assegno spetta nella misura indicata di seguito e che in caso di figlio successivo al primo, è previsto che l'importo sia incrementato del 20%:

- a) 1.920 euro per i nuclei familiari con valore ISEE fino a 7.000,00 euro annui;
- b) 1.440 euro per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 7.001,00 e 40.000,00 euro annui;
- c) 960 euro per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 40.000,00 euro annui. La disposizione prevede i limiti di spesa e la conseguente procedura di monitoraggio da parte dell'INPS; in caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla previsione del limite massimo di spesa, l'importo annuo dell'assegno ed i valori soglia ISEE potrebbero essere rideterminati.

### Congedo di paternità

Proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, già previsto fino al 2020 dalla normativa vigente, aumentandone la durata a dieci giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Il suddetto congedo deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i cinque

mesi dalla nascita del figlio. Si precisa, infine, che il congedo di paternità è attualmente operativo solo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo.

### Sostegno alle madri con figli disabili

Il comma 365 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - che costituisce al contempo limite massimo di spesa - volta al riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e dell'erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

## INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

Il comma 380 interviene sulle disposizioni in materia di indennizzo per cessazione attività commerciale, da una parte prevedendo l'innalzamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva a decorrere dall'anno 2022, dall'altra prevedendo un finanziamento a carico dello Stato per sopperire al mancato adeguamento dell'aliquota per il periodo precedente.

La disposizione conferma inoltre, il meccanismo di adeguamento introdotto dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerge, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all'adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

Infine, per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 del suddetto adeguamento, è stato previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del

---

1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021. Si ritiene che a seguito di quest'ultima disposizione e dell'adeguamento dell'aliquota aggiuntiva prevista dal 2022, la sospensione della definizione delle domande presentate all'INPS dopo il 30 novembre 2019 possa essere superata e che l'Istituto potrà procedere, quindi, alla liquidazione dei relativi indennizzi; è del tutto evidente, tuttavia, che sulla questione si dovranno attendere le disposizioni dell'Istituto.

**Luisella Miti**

**[miti@confartigianato.fo.it](mailto:miti@confartigianato.fo.it)**